

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

(36^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate » (1474) (D'iniziativa dei deputati Veronesi e Baccelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 424, 425
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 425

« Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva » (1534) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 424, 425
JANNUZZI 424
PAJETTA, *relatore* 424

« Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali » (1552) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 426

« Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917 » (1554) (D'iniziativa dei deputati Andreucci e Salizzoni) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 429
VENUDO, *relatore* 429

La seduta è aperta alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Jannuzzi, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tolloy, Vaccaro, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

4^a COMMISSIONE (Difesa)36^a SEDUTA (7 giugno 1961)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva » (1534)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A J E T T A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è noto che i Consigli di leva e le Commissioni mobili di leva, per gli articoli 24 e 31 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, debbono essere presieduti da funzionari facenti parte dello speciale ruolo dei Commissari di leva. L'organico di tale personale, però, da qualche anno a questa parte non è al completo; e ancora oggi non si trova in grado di assicurare il funzionamento normale dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

Per ovviare a tale inconveniente è stata emanata la legge 25 aprile 1957, n. 308, che attribuisce alla Pubblica amministrazione la facoltà, in caso di bisogno, di affidare la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva a ufficiali dell'Esercito. Tuttavia, tale facoltà della pubblica Amministrazione doveva durare tre anni, e cioè sino al 31 dicembre 1960.

Poichè tale data è trascorsa, e gli organici dei Commissari non sono ancora al completo, il Ministro della difesa ha proposto la proroga della citata legge 25 aprile 1957, n. 308, per un altro triennio, e cioè sino al 31 dicembre 1963; viene richiesto inoltre che la nuova legge abbia a decorrere dal 10 gennaio 1961, data di inizio delle operazioni di leva della classe 1941. In definitiva si tratta di emanare una legge con effetto retroattivo; ma, data la necessità, ne propongo l'approvazione.

J A N N U Z Z I . Sono favorevole al disegno di legge anche per il fatto che il particolare organico, di cui si discute, rientra nell'oggetto della delega, che noi abbiamo concesso al Governo, per riordinare l'intera materia. La proroga in esame appare, quindi, opportuna in attesa di esaminare appunto il provvedimento di carattere generale, sul qua-

le sto preparando io stesso la relazione e che il Senato discuterà tra breve.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1963.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1961.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Baccelli: « Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate » (1474) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Baccelli: « Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)36^a SEDUTA (7 giugno 1961)

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Per una di quelle carenze che sembrano inspiegabili, finora l'indennità di aeronavigazione riscossa dagli ufficiali e dai sottufficiali e militari di truppa paracadutisti non è stata valutabile ai fini della pensione; ed è veramente strano che questi uomini che — affrontando il volo non soltanto con il velivolo, ma anche al di fuori della cellula del velivolo — sono esposti a un duplice rischio, siano esclusi da un beneficio riconosciuto a tutti coloro che fanno esercizio di volo.

Perciò, dai deputati Veronesi e Baccelli è stato presentato il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati presso la Commissione permanente per la difesa il 1° marzo 1961, con il quale, nell'articolo 1 si estende agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa paracadutisti il diritto di veder calcolata agli effetti pensionistici l'indennità di aeronavigazione. Nell'articolo 2 si stabilisce, poi, che nei confronti del personale paracadutista cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano, ai fini della pensione e agli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo a quello della suddetta data di entrata in vigore.

Faccio presente che nell'articolo 3 del testo originario si stabilisce che l'onere finanziario sarà a carico del capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-1961; ma poichè in merito a questo articolo la Commissione finanze e tesoro ha prospettato delle difficoltà, l'onorevole rappresentante del Governo ha presentato una variante, come si dice in termini militari, o un emendamento, come si dice invece in termini parlamentari, allo scopo appunto di superare tali difficoltà.

Ciò premesso e data la semplicità, la linearità e, soprattutto, l'equità del provvedimento, io prego gli onorevoli commissari di dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermità contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attività di volo, le disposizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.

Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti economici dal 1° giorno del mese successivo a quello della predetta data di entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa, derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte a carico del capitolo n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61.

In merito a questo articolo, che riguarda la copertura, la 5^a Commissione aveva espresso il seguente parere:

«La Commissione finanze e tesoro rileva che l'indicazione della copertura finanziaria contenuta nell'articolo 3 non può essere con-

siderata valida in quanto si riferisce a capitolo di spesa fissa e obbligatoria.

« Inoltre, l'avvenuta presentazione al Parlamento dei bilanci relativi all'esercizio finanziario 1961-62 renderebbe necessaria l'indicazione della copertura finanziaria anche per tale esercizio.

« Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario per la parte di propria competenza ».

Il rappresentante del Governo ha, però, presentato il seguente emendamento sostitutivo che, sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro, è stato da questa ritenuto idoneo a soddisfare la norma dell'articolo 81 della Costituzione:

« All'onere di lire 19.150.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 143 (lire 18.000 000), 148 (lire 150 mila) e 158 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali » (1552) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e del-

l'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, io stesso sostituirò il relatore, senatore Vaccaro, in questo momento impegnato presso un'altra Commissione.

Credo, tuttavia, che il provvedimento non richieda una particolare illustrazione, sia perchè esso appare chiaramente ispirato a concetti di giustizia perequativa, sia perchè — trattandosi di disposizioni di ordine puramente economico-finanziario — il suo contenuto risulterà più evidente dalla lettura dei singoli articoli.

Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sa-

ranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 2.

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 può essere attribuito, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

(È approvato).

Art. 4.

Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro della difesa.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

(È approvato).

Art. 6.

Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengono chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

b) al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

(È approvato).

Art. 8.

Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'articolo 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero

e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero. Spettano, inoltre:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

b) un'indennità fissa di lire 15 mila, 10 mila e 5 mila, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonchè di carico e scarico lungo l'itinerario.

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista nel comma precedente per il capo famiglia.

(È approvato).

Art. 10.

Al personale inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di lire 112 milioni e 500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1960-61 sarà provveduto con

4^a COMMISSIONE (Difesa)36^a SEDUTA (7 giugno 1961)

gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo a maggiori assegnazioni di fondi.

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Alla copertura dell'onere di lire 112 milioni e 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo di detto esercizio corrispondente al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Ritengo opportuno trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il testo dell'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione del disegno di legge, se non si fanno osservazioni, è pertanto rinviato a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Andreucci e Salizzoni: « Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917 » (1554)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Andreucci e Salizzoni: « Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, nu-

mero 917 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La convalida dei Corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.

Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.

V E N U D O , *relatore*. Si tratta semplicemente di rimediare a una vacanza di legge nei confronti di tre corsi di specializzazione elettronica, ai quali non era stata estesa la convalida stabilita per corsi similari.

Sono, dunque, senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari